



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **58835/2017** promossa da:

**ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA** (C.F. 05849220156), con il patrocinio dell'avv. BELLOCCHIO FRANCESCO e CIAMPOLI MARIA SILVIA (CMPMSL74P59F205Y) Via Marina, 6 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MARINA, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. BELLOCCHIO FRANCESCO

**ATTORE**

contro

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** (C.F. 09320520969), con il patrocinio dell'avv. BOTTINI MARINO VITTORIO e FALCONIERI SIMONA (FLCSMN72C42E506N) CORSO ITALIA, 19 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 19 MILANO presso il difensore avv. BOTTINI MARINO VITTORIO

**CONVENUTA**

**REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 12874720159)

**CONVENUTA CONTUMACE**

**Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo**

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno così concluso all'udienza del 22.10.2019:

**ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA**

“Voglia l'Ill. mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge e previa occorrendo disapplicazione del provvedimento di cui alla nota prot. n. 45728 in data 28.9.2012 (doc. 16) con il quale il Direttore Generale dell'ASL Milano aveva fatto proprie le conclusioni della “SS NOC della ASL di Milano” in risposta alle controdeduzioni dell'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. relative al verbale di accertamento N.O.C. ASL Milano n. 1108/2011:

I. In via principale:



I.1 accertare e dichiarare non dovuto alla A.T.S. della Città Metropolitana di Milano dalla società Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. l'importo di € 246.656,00 preteso dall'A.T.S. medesima a titolo di minor valorizzazione degli interventi di ricovero effettuati dall'Istituto Ortopedico Galeazzi negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 di cui alle cartelle cliniche indicate nel verbale N.O.C. n. 1108/2011 (doc. 2), limitatamente alle cartelle indicate in narrativa ai paragrafi IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6 e IV.7 dell'atto di citazione, nonché al paragrafo 3.3 della memoria ex art. 183 comma VI, n. 1 c.p.c., in relazione agli esiti dei controlli effettuati dal N.O.C. dell'ASL di Milano sulle medesime cartelle cliniche riportati nel medesimo verbale, recepiti e fatti propri dal Direttore Generale dell'ASL con la nota 457298 in data 28/09/2012 (doc. 16), in quanto detti esiti dei controlli risultano immotivati, ingiusti ed erronei in fatto e diritto, per le ragioni esposte in citazione e nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 1 c.p.c., mentre l'Istituto Ortopedico Galeazzi, per gli interventi in questione, ha diritto a vedersi corrispondere la remunerazione spettante valorizzando sia le giornate di "prericovero" contestate dal N.O.C. (per importo complessivo di € 180.943,00), sia i ricoveri in regime di day hospital-day surgery contestati (per importo complessivo pari ad € 65.713,00), perché appropriati e corretti in base alla normativa pro tempore vigente;

I.2 per l'effetto, accertare e dichiarare insussistente il diritto dell'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano (già ASL Milano) a procedere nei confronti della società Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. al recupero della somma di € 246.656,00 sull'esercizio 2011 in relazione agli esiti dei controlli N.O.C. effettuati sugli anni 2004-2007 con riguardo alle cartelle indicate in narrativa ai paragrafi IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6 e IV.7 dell'atto di citazione, nonché al paragrafo 3.3 della memoria ex art. 183 comma VI, n. 1 c.p.c.;

I.3 condannare l'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano a corrispondere all'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. la somma di € 246.656,00, che era stata recuperata a carico delle somme dovute per le prestazioni erogate nell'esercizio 2011 in relazione agli esiti dei controlli effettuati sugli anni 2004-2007, decurtandola in via provvisoria in occasione del versamento dell'"acconto su saldo 2011 per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale" (cfr. nota ASL Milano 10.7.2012 – doc. 20), ed in via definitiva in occasione della definizione dei definitivi conteggi a saldo (cfr. Deliberazione ASL n. 199 del 13.2.2013 – doc. 21), oltre ad interessi legali sulla sorte capitale nella misura legale pro tempore vigente dal 10.7.2012 - od in via gradata dal 13.2.2013 - alla data della domanda giudiziale, nonché agli interessi moratori, nella misura legale pro tempore vigente, sulla somma così rivalutata, dalla data della domanda giudiziale al di del soddisfo;

II. In via istruttoria:

II.1 In primo luogo, si richiede l'ammissione, come mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione in sede di costituzione in giudizio, contraddistinti dai numeri da 1 a 33 nell'elenco in calce all'atto di citazione, come specificamente indicati appresso:

(...)

II.2 In secondo luogo, si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, designando un soggetto esperto nella materia medico-chirurgica, con particolare riferimento ad interventi di tipo ortopedico, plastico e maxillo-facciale, affinché il perito, sulla base delle proprie competenze specialistiche, verifichi, esaminati i documenti ed atti di giudizio, con particolare riferimento alle cartelle cliniche degli interventi per cui è causa, nonché alle controdeduzioni dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, tenuto conto delle norme, regole ed usi dell'epoca degli interventi per cui è causa, con particolare riferimento



al periodo dal 2004 al 2007 ed alle direttive in ordine all'attività di day hospital e day surgery approvate con la D.G.R. n. VI/34766 del 20 febbraio 1998, nonché alle indicazioni contenute nel successivo decreto n. 242 in data 5 maggio 2008 dell'ASL di Milano:

II.2.1 se gli interventi chirurgici effettuati presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi per i quali il N.O.C. dell'ASL di Milano ebbe a contestare la appropriatezza del "prericovero" nella giornata antecedente all'intervento, limitatamente agli interventi descritti nelle cartelle cliniche citate ai paragrafi IV.2, IV.3., IV.4, IV.5 IV.6 e IV.7 dell'atto di citazione presentassero, in tutto od in parte, caratteristiche e peculiarità per le quali il ricovero del paziente nel dì antecedente l'intervento risultasse appropriato in relazione ad esigenze clinico-assistenziali o ad altre ragioni considerate dalla normativa o dalle regole ed usi di corretta pratica medica;

II.2.2 in secondo luogo, se, gli interventi chirurgici effettuati presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi per i quali il N.O.C. dell'ASL di Milano ebbe a contestare il regime di day hospital – day surgery, derubricando il ricovero a pratica ambulatoriale, limitatamente ai 48 interventi descritti nelle cartelle cliniche indicate al paragrafo 3.3 della memoria dell'Istituto Ortopedico Galeazzi ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., presentassero, in tutto od in parte, caratteristiche e peculiarità per le quali il ricorso al day hospital o day surgery risultasse appropriato in relazione ad esigenze clinico-assistenziali o ad altre ragioni considerate dalla normativa o dalle regole ed usi di corretta pratica medica.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre ad accessori di legge.

Con ogni più ampia riserva.”

#### **AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, respingere le domande degli attori per i motivi in fatto e in diritto esposti e per l'effetto, accogliere le seguenti:

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie più opportune, così giudicare:

In via principale:

respingere, per i motivi di cui in narrativa, anche in ragione dell'eccepite inadempimento contrattuale dell'Istituto con riguardo ai contratti indicati in premessa, tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto;

In via subordinata :

nella denegata ipotesi in cui le richieste svolte nei confronti della ATS della Città Metropolitana di Milano dovessero trovare accoglimento, anche parziale, condannare l'ATS della Città Metropolitana di Milano al pagamento della minor somma che verrà determinata nel corso del giudizio;

Con vittoria di spese, diritti e onorari.”



**FATTO E DIRITTO**

L'Istituto Ortopedico Galeazzi s.p.a., a seguito di sentenza del TAR Lombardia che ha declinato la propria giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, ha riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio volto a contestare gli accertamenti del Nucleo Operativo di Controllo dei ricoveri ospedalieri (NOC) che hanno portato a una minor valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate negli anni 2004-2005-2006 e parte 2007, di cui alle cartelle cliniche elencate, e a far accertare e dichiarare insussistente il diritto della Azienda di Tutela della Salute (ATS) della Città metropolitana di Milano che, sulla base dei controlli del NOC, ha proceduto al recupero della somma di € 950.703,93, già effettuato mediante decurtazione a carico di quanto dovuto per le prestazioni erogate nell'esercizio 2011.

L'Istituto ha quindi chiesto la condanna della ATS al pagamento di € 950.703,93, oltre interessi legali dal 10.7.2012, o in subordine dal 13.2.2013, somma poi ridotta a € 246.656,00 con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. e ribadita nelle conclusioni finali, a seguito di una limitazione della domanda ad un numero inferiore di cartelle.

Si è costituita la Azienda di Tutela della Salute (ATS) della Città metropolitana di Milano che ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice, sostenendo la correttezza degli esiti dei controlli del NOC, la genericità delle contestazioni dell'Istituto Galeazzi e la mancata dimostrazione da parte sua di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi.

Il giudizio è stato riassunto anche nei confronti di Regione Lombardia che, così come nel giudizio amministrativo, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

Istruita la causa con le produzioni documentali, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 22 ottobre 2019 la stessa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

\*\*\*

Dai documenti e dalle prospettazioni delle parti, quando tra esse coincidenti o non contestate, si rileva che:

-l'Istituto Ortopedico Galeazzi s.p.a. è titolare e gestisce l'omonimo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, struttura sanitaria privata che eroga prestazioni in regime di accreditamento e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia;



- come ricordato da ATS, il sistema di accreditamento è disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali, in particolare il D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, norme inserite dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 4; la Legge Regione Lombardia in materia è la n. 33/2009, come modificata dalla successiva legge n. 23/2015;
- il sistema prevede tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordo;
- le strutture sanitarie autorizzate sono legittimate a chiedere l'accreditamento al quale fa seguito la conclusione di un apposito negozio secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale (DGR n. VI/47508 del 29.12.1999);
- il contratto che regola il rapporto giuridico tra ASL e l'Istituto Ortopedico Galeazzi è del 14.4.2000 (doc.9 convenuta) al quale hanno fatto seguito contratti integrativi (docc. da 10 a 14 convenuta);
- la conclusione degli accordi contrattuali è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- le attività di controllo sono compiute dai Nuclei Operativi di Controllo (NOC);
- in data 19 aprile 2011 il Nucleo Operativo di Controllo dei Ricoveri Ospedalieri della ASL di Milano effettuava una verifica di appropriatezza delle cartelle cliniche relative alle prestazioni sanitarie erogate negli anni di 2004 al 2006 e parte del 2007 (verbale accertamento n1108 del 30.6.2011, doc.2 attore e doc.1 convenuta), all'esito del quale permaneva contrasto tra le parti in relazione a 2.434 cartelle cliniche, per le ragioni di cui alle controdeduzioni del 29.8.2011 (doc.3 attore);
- all'esito della procedura di verifica, il Direttore Generale della ASL (ora ATS) concludeva accogliendo in tutto o in parte alcune controdeduzioni, rigettando le altre, come da nota 24962 del 30.9.2011 (doc.1 attore e doc.2 convenuta) cui faceva seguito la rettifica 45728 del 28.9.2011 (doc.16 attore e doc.3 convenuta), per un totale di minor valorizzazione delle prestazioni erogate di € 1.850.884,00, importo decurtato dall'acconto sul saldo per le prestazioni 2011 (doc.21 attore), circostanza pacifica tra le parti (pag.8 comparsa di costituzione ATS);
- ad oggi (preso atto della riduzione della pretesa dall'originario ricorso al TAR alla citazione e da questa alla prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.) permane la contestazione dell'Istituto Galeazzi nei seguenti termini e per l'importo complessivo di € 246.656,00:
- durata della degenza, ridotta dal NOC da tre a due giorni o da due a un giorno mentre per l'Istituto Galeazzi il giorno di prelicovero sarebbe giustificato o perché il paziente era il primo ad essere



sottoposto a intervento, e/o perché proveniente da altre regioni, e/o perché di età minore di 14 anni o superiore a 75 anni, e/o per la presenza di comorbilità che richiedevano esami pre operatori particolari; i rilievi del NOC portano ad una minor valorizzazione per complessivi € 180.943,00 (elenchi delle relative cartelle cliniche sub docc. da 26 a 32 attore e loro illustrazione ai punti da IV.2 a IV.7 della citazione, pagg. da 13 a 17);

- regime di ricovero in day surgery o day hospital ritenuto non appropriato dal NOC, perché le prestazioni avrebbero potuto essere eseguite in regime ambulatoriale, valutazione contestata dall'Istituto Galeazzi rispetto a 48 cartelle cliniche, elencate al punto 3.3 della memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. -pagg.da 6 a 17- evidenziando la necessità dell'anestesista, dell'uso della sala operatoria, il carattere multidisciplinare dell'intervento e la presenza di più medici, l'osservazione del paziente per la giornata; i rilievi del NOC portano ad una minor valorizzazione per complessivi € 65.713,00;

-è pacifico che, negli anni ai quali si riferiscono le contestazioni, non vi erano dei criteri regolamentari, introdotti nel 2008 con il decreto n.242 del 5.5.2008 del Direttore Generale che ha precisato i “criteri di appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri” (doc.13 attore) secondo i quali, per quanto di interesse nel presente giudizio:

- “Relativamente ai ricoveri brevi effettuati per esecuzione programmata di interventi chirurgici, l'esperienza maturata, durante l'attività di controllo, suggerisce che la scelta di ammettere il paziente nella giornata precedente l'intervento sia più spesso da imputare a problematiche di tipo organizzativo piuttosto che a una reale esigenza clinica del paziente. Possono essere considerate come possibili eccezioni le situazioni di particolare disagio del paziente quali una situazione clinica compromessa, la distanza del luogo di residenza dalla struttura, l'età (pazienti di età inferiore a 14 anni o superiore a 75) o l'esecuzione di procedure che richiedano una specifica preparazione o che risultino essere il primo intervento della mattina. Tali necessità devono essere chiaramente esplicitate in cartella.”
- “Degenza in day hospital (DH) (...) ricovero programmato costituito da accessi singoli o ripetuti limitati alle sole ore diurne, che fornisca prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche che non possono essere erogate a livello ambulatoriale per complessità e/o rischiosità delle prestazioni o perché richiedono sorveglianza od osservazione medica e/o infermieristica protratta e continuativa nell'arco della giornata. (...). Si ritengono appropriati i DH effettuati per l'erogazione di prestazioni



eseguite secondo i tempi e le modalità esplicitati nei Percorsi Diagnostico Terapeutici (o Profili di Cura) già precedentemente concordati e approvati”;

- “Day Surgery (DS) E’ un ricovero finalizzato all’esecuzione di interventi chirurgici o procedure diagnostiche invasive che richiedano l’utilizzo della sala operatoria, e delle prestazioni propedeutiche e successive correlate ad essi. Sono da riservarsi al DS interventi chirurgici e procedure invasive che per complessità di esecuzione, durata dell’intervento e rischi di complicazioni vanno erogati in sicurezza, pur senza la necessità di una osservazione post-operatoria prolungata, e che in ogni caso non richiedano osservazione notturna. Si definiscono inappropriati i ricoveri in DS per l’esecuzione di interventi o procedure che possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.”.

La ASL, ora ATS, all’esito dei controlli del NOC e della valutazione delle controdeduzioni dell’Istituto Galeazzi, ha ritenuto accertata una minore valorizzazione delle prestazioni erogate per € 1.850.884,00, importo pacificamente già corrisposto all’Istituto, per il recupero del quale ha utilizzato lo strumento della decurtazione dall’acconto sul saldo per le prestazioni 2011.

A prescindere dalla particolare modalità di cui dispone ATS per il recupero di somme da essa pagate ma che ritiene non dovessero essere corrisposte a seguito di controllo ex post, la sua pretesa va ricondotta nell’ambito della ripetizione di indebito: ATS ritiene di avere il diritto ad esercitare nei confronti dell’Istituto Galeazzi l’azione di ripetizione di indebito rispetto a quelle somme erogate e che ritiene non dovute, restando indifferente che ATS, con la forma della “decurtazione”, abbia di fatto già esercitato quella azione, che tuttavia non sfugge al predetto inquadramento.

Coerentemente con tale prospettazione, l’Istituto Galeazzi ha agito per sentire accertare e dichiarare da esso non dovuto ad ATS l’importo di € 246.656,00 (così ridotto, come già si è detto, rispetto all’intero importo contestato) e per sentire accertare e dichiarare insussistente il diritto di ATS a procedere al recupero della predetta somma, con conseguente condanna di ATS al suo pagamento in favore dell’Istituto Galeazzi in quanto già recuperata con il meccanismo della ‘decurtazione’.

Le domande dell’Istituto Galeazzi meritano accoglimento.

~~X~~ In primo luogo ritiene questo giudice che non sia pertinente il richiamo di ATS all’eccezione di inadempimento che essa pretende di opporre all’Istituto per paralizzarne la pretesa.

L’eccezione ex art.1460 c.c. è la facoltà concessa ad un contraente di eseguire la prestazione se l’altra parte non adempie o non offre contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto; l’eccezione può essere opposta anche a fronte di un inesatto adempimento.



Trattasi dunque di eccezione che legittima il rifiuto di eseguire una prestazione di fronte alla mancata (o inesatta) esecuzione della prestazione corrispettiva.

Nella controversia in esame ATS ha già adempiuto alla propria prestazione: ha infatti già pagato le prestazioni svolte dall'Istituto Galeazzi in regime di accreditamento secondo gli accordi intervenuti, ma ne pretende la parziale restituzione a seguito dei controlli.

Si tratta di fattispecie estranea alla previsione dell'art.1460 c.c. e da ricondurre nell'ambito del'art.2033 c.c..

Consegue inoltre che opera il normale principio dell'onere della prova (che, si ripete, la particolarità del già avvenuto recupero con il meccanismo della "decurtazione" non può sovvertire): su ATS ricade l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento (pacifico nel caso di specie) sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, in tutto o in parte (così da ultimo Cass. n.30713/2018, anche Cass. n.7501/2012) con riferimento ai rapporti specifici dedotti in giudizio.

ATS non ha fornito la prova del suo diritto alla ripetizione.

Si osserva:

-il corrispettivo richiesto e ottenuto dall'Istituto in forza dell'accordo concluso con ASL, ora ATS, è conforme alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali richiamate nell'accordo e nelle sue integrazioni;

-per tutti i casi contestati, non è in discussione che il ricovero il giorno precedente sia effettivamente avvenuto, che ricorressero le ragioni indicate in cartella che lo avevano sostenuto (età, provenienza del paziente, ora dell'intervento, esami da svolgere, etc.), che la prestazione resa in regime di day hospital o day surgery avesse quelle caratteristiche;

-tuttavia, all'esito dei controlli effettuati, il NOC ha ritenuto non dovuta l'intera somma ritenendo per talune vicende cliniche non positivamente superata la valutazione di corrispondenza a 'criteri di appropriatezza';

-si è detto che sino al 2008, sia per la verifica della congruenza del numero delle giornate di degenza rispetto alle prestazioni da erogare come risultanti dalla cartella clinica -in particolare quanto alla decisione di ricovero il giorno precedente l'intervento-, sia per le prestazioni rese in regime di ricovero day hospital o day surgery anziché ambulatoriale (sono questi i profili censurati dal NOC e oggetto di contestazione in questa sede), non erano prestabiliti dei 'criteri di appropriatezza';

-il verbale del 30.6.2011 (doc.2 attore e doc.1 convenuta) non fornisce alcuna indicazione in ordine ai criteri utilizzati dagli accertatori del NOC per la valutazione di appropriatezza/non appropriatezza che ha poi portato alle minori valorizzazioni qui contestate;



-ATS non ha ritenuto di integrare in questa sede le ragioni in forza delle quali, in taluni casi, il ricovero il giorno precedente non sarebbe stato giustificato, né quelle che hanno portato a derubricare il regime di day hospital o di day surgery a pratica ambulatoriale;

-è stato per contro l'Istituto Galeazzi ad indicare su quali elementi si sono fondate la scelta di ricovero il giorno precedente e quella di day hospital/day surgery in luogo della pratica ambulatoriale, elementi che risultano sostanzialmente coincidenti con i 'criteri di appropriatezza' poi confluiti nel decreto n.242 del 5.5.2008 del Direttore Generale, considerazione rispetto alla quale ATS ha assunto una posizione di generica contestazione;

-inoltre, se è vero che in quel decreto (peraltro successivo agli anni oggetto di controllo) si parla di possibilità e non di dovere, è altrettanto vero che ATS non si è preoccupata di precisare perché quelle condizioni (si ricorda: età, provenienza del paziente, ora dell'intervento, esami da svolgere, etc., pacificamente ricorrenti nei singoli casi) non giustificassero la giornata di ricovero;

-la indeterminatezza dei criteri dei 'controlli di appropriatezza' negli anni in questione (2004-2005-2006 e parte 2007), così come le indicazioni del successivo citato decreto del 2008 che sfugge a una precisa classificazione delle diverse ipotesi, rendono ancor più rilevante e necessaria la indicazione da parte di ATS delle ragioni a sostegno della sua pretesa di ripetizione e delle motivazioni che la hanno indotta a ritenere non giustificata la presenza del paziente il giorno prima dell'intervento o la idoneità della pratica ambulatoriale anziché di ricovero DH o DS, indicazione non fornita.

Le domande dell'Istituto Galeazzi devono pertanto essere accolte non avendo ATS assolto l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che essa assume non dovuta. All'accertamento della insussistenza del diritto di ATS alla ripetizione della somma di € 246.656,00 e, in ragione della già sua avvenuta 'decurtazione' dall'acconto sull'esercizio 2011, consegue la condanna di ATS al pagamento del predetto importo in favore dell'Istituto Galeazzi, oltre interessi dal 13.2.2013, data di definitiva regolamentazione dei conteggi per l'anno 2011 con la decurtazione, non contestata da ATS.

Le spese di lite seguono la soccombenza con riduzione del 50% di quelle per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:



-accerta che la Azienda di Tutela della Salute (ATS) della Città metropolitana di Milano non ha diritto alla ripetizione della somma di € 246.656,00 e la condanna di ATS al pagamento del predetto importo in favore dell'Istituto Ortopedico Galeazzi s.p.a., oltre interessi legali dal 13.2.2013;

-condanna la Azienda di Tutela della Salute (ATS) della Città metropolitana di Milano al pagamento in favore dell'Istituto Ortopedico Galeazzi s.p.a. delle spese del giudizio che si liquidano in € 10.730,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Milano, 4 marzo 2020

Il giudice  
Laura Massari

